MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Art. 26

Regole generali in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali

Nell'articolo 127 t.u., dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: " 3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia; la proposta e' formulata sentito l'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'art. 106.".

Versione in vigore dal 19 ottobre 1999, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Estremi	Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-342-1999/art-26-regole-generali-in-materia-di-trasparenza-delle-condizioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it